

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 71, l. 28 dicembre 2015, n. 221, con il quale sono istituite le «Oil free zone», «al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale».

DATO ATTO che, ai sensi dell'indicata disposizione di legge statale:

- a) si intende per Oil free zone «un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili» (art. 71, co. 2°, cit.);
- b) la costituzione di Oil free zone «è promossa dai Comuni interessati, anche tramite le Unioni o le Convenzioni fra Comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (art. 71, co. 3°, cit.);
- c) nelle Oil free zone «sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio» (art. 71, co. 4°, cit.);
- d) le Regioni, «nell'ambito delle proprie legislazioni di settore», hanno il compito di disciplinare «le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia» (art. 71, co. 5°, cit.), anche assicurando «specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento» (art. 71, co. 6°, cit.).

CONSIDERATO che le Oil free zone sono istituite direttamente dall'indicata disposizione di legge statale (art. 71, co. 1°, cit.), che attiene alla materia di legislazione statale esclusiva della tutela dell'ambiente (art. 117, co. 2°, lett. s, Cost.), mentre il ruolo delle Regioni si apprezza sotto il profilo della disciplina delle materie più strettamente attinenti alla loro competenza legislativa, sia essa residuale o concorrente, tra cui anzitutto «il sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e la produzione di «energia» (art. 117, co. 3° e 4°, Cost.).

RITENUTO, per quanto precede, che i Comuni possano sin d'ora costituire una Oil free zone, in applicazione diretta della precitata disposizione di legge statale, fermo restando il recepimento della disciplina di settore regionale allorché introdotta con legge regionale.

VISTA la legge Regione Piemonte 3 agosto 2018, n. 12, in forza della quale, «in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia», la Regione promuove l'istituzione di «comunità energetiche» e prevede di

sostenere finanziariamente la fase di costituzione delle stesse, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla loro costituzione.

RILEVATO che le comunità energetiche sono intese dalla legge regionale quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, agevolando la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, al pari di forme di efficientemente e di riduzione dei consumi energetici.

CONSIDERATO che le Oil free zone condividono con le comunità energetiche l'obiettivo della progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO, al contempo, che le Oil free zone restano fattispecie diverse e autonome rispetto alle comunità energetiche, poiché: *i*) sotto il profilo soggettivo, sono costituite unicamente dai Comuni e dagli altri Enti locali, mentre alle comunità energetiche «possono partecipare soggetti pubblici e privati» (art. 2, co. 1°, l.R. Piemonte n. 12 del 2018, cit.); *ii*) sotto il profilo formale, sono aree territoriali entro le quali gli Enti locali coordinano la propria azione amministrativa, al fine di perseguire gli obiettivi di legge, senza che ciò si traduca nella costituzione di un ente, seppure privo di finalità di lucro, come invece accade per le comunità energetiche (art. 1, co. 1°, l.R. Piemonte n. 12 del 2018, cit.); *iii*) sotto il profilo sostanziale, i fini che presiedono l'istituzione di una Oil free zone sono più generali di quelli delle comunità energetiche, trattandosi di procedere alla valutazione delle risorse presenti sul territorio e di avviare sperimentazioni relative all'utilizzo dei beni comuni, nella prospettiva di una progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio.

CONSIDERATO, d'altra parte, che le indicate caratteristiche delle Oil free zone rendono queste ultime uno strumento propedeutico alla successiva costituzione di comunità energetiche tra soggetti pubblici e privati, consentendo l'avvio di un'analisi finalizzata a verificare la fattibilità di uno scambio dell'energia anzitutto tra soggetti residenti nel territorio della Oil free zone.

CONSIDERATO inoltre che le Oil free zone possono rivestire un ruolo essenziale anche sotto il profilo della formazione ed educazione dei cittadini, in cui appare determinante l'azione coordinata dei Comuni, quali enti istituzionalmente preposti all'esercizio delle «funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico» (art. 13, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

CONSIDERATO infine che le Oil free zone possono rappresentare uno strumento anche per rafforzare processi di sviluppo sostenibile delle imprese, stimolando o favorendo le iniziative in tal senso delle associazioni datoriali e sindacali, quali quelle oggi previste nell'Avviso comune sull'efficienza energetica sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 21 dicembre 2011.

VISTA la bozza di protocollo d'intesa formato da n. 10 articoli e un "Allegato A" predisposta dall'Assemblea ACEA Pinerolese Energia, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) DI ADERIRE al PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UNA "Oil free zone TERRITORIO SOSTENIBILE" PROPOSTA DA ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmenteF.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmenteF.to: FERRARA dott.ssa
Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra